



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA**

**ORDINANZA DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO TRASPORTO PASSEGGERI,  
PROVVISTE E MATERIALE DI BORDO**

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del Porto di Fiumicino,

**VISTI** l'atto di concessione n°03/2023 in data 28/12/2023, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Roma alla Società "*Fiumicino Harbour Service s.r.l.*" per l'esercizio nelle acque del porto canale e della rada di Fiumicino del servizio di trasporto passeggeri e merci;

- la nota dell'attuale concessionario in data 17/01/2024 prot. N. 1261 con la quale comunica il tariffario per le prestazioni del servizio sottoposto al visto dell'Autorità Marittima;
- gli articoli gli artt. 66, 67,68 del Codice della Navigazione e gli artt. 59,60 e 78 del Regolamento di esecuzione;

**RITENUTO** di dover dettare disposizioni per il servizio trasporto passeggeri, provviste e materiale di bordo da applicarsi all'attuale concessionario ed ad eventuali altri operatori che intendessero fare domanda per l'esercizio del servizio in epigrafe, stante l'affidamento non esclusivo dello stesso alla società che risulta titolare del titolo concessorio vigente per il periodo 2024/2027

**ORDINA**

**ARTICOLO 1**

***Zone interessate dal servizio***

1. Il servizio trasporto passeggeri, provviste e materiale di bordo, si svolge, nell'ambito della rada del porto di Fiumicino , secondo la sottonotata suddivisione di zone:

**ZONA 1:** area di mare che si estende sino alla distanza di 1,5 miglia dall'imboccatura del porto canale di Fiumicino;

**ZONA 2:** piattaforme R1 e R2;

**ZONA 3:** area di mare compresa tra le 4 e le 6 miglia di distanza dall'imboccatura del porto canale di Fiumicino;

**ZONA 4:** area di mare che si estende esternamente alle sopraelencate zone nei limiti delle acque rientranti nell'ambito del Circondario Marittimo di Roma.

## **ARTICOLO 2**

### **Orario dei servizi**

1. Il servizio trasporto passeggeri e merci, è organizzato, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe, secondo le seguenti fasce orarie:

| <b>Tipologia di servizio</b>                               | <b>Orario</b>                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Servizio ordinario feriale                                 | dalle ore 0800 alle ore 1200<br>dalle ore 1400 alle ore 1700    |
| Servizio straordinario feriale                             | dalle ore 1200 alle ore 1400<br>dalle ore 1700 alle ore 2100    |
| Straordinario notturno feriale                             | dalle ore 2100 alle ore 0800                                    |
| Servizio straordinario festivo                             | dalle ore 0800 alle ore 2100<br>dei giorni festivi e del sabato |
| Straordinario festivo notturno                             | dalle ore 2100 alle ore 0800<br>dei giorni festivi e del sabato |
| grandi festività (secondo la vigente normativa in materia) |                                                                 |

## **ARTICOLO 3**

### **Definizione di viaggio**

Ai fini dell'applicazione del regime tariffario comunicato dal concessionario si deve intendere:

- **VIAGGIO SINGOLO:** prestazione che comporta il trasporto di persone o merci dalla banchina alla nave o viceversa;
- **VIAGGIO DOPPIO:** prestazione che prevede il trasporto di persone o cose dalla banchina alla nave e dalla nave alla banchina o viceversa;

## **ARTICOLO 4**

### **Disposizioni sulle tariffe comunicate dal concessionario e sottoposte a visto**

1. Per il servizio trasporto passeggeri, provviste e materiale di bordo il concessionario comunica annualmente le tariffe per la sottoposizione dal visto dell'Autorità Marittima, soggette a monitoraggio in relazione alla congruità delle eventuali variazioni previste.
2. Le tariffe presentate dal concessionario potranno contenere eventuali maggiorazioni secondo i sottoelencati criteri:
  - a) giorni festivi come previsti dalle Leggi 27/05/1949 n. 260; 31.03.1954 n.90; 05.03.1977 n.55 e dal DPR 28/12/1985 n.792;
  - b) tempi di attesa del mezzo nautico sottobordo;
  - c) prestazioni in orario notturno e festivo;
  - d) prestazioni rese a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni;
  - e) mancata effettuazione, disdetta o sospensione del servizio per cause non imputabili al concessionario;
3. Nei casi in cui la società concessionaria sia chiamata ad operare su ordine impartito dall'Autorità Marittima, per prestazioni funzionali al disimpegno dei compiti d'istituto della stessa o per situazioni di emergenza, la prestazione sarà erogata senza alcun addebito di oneri.

## **ARTICOLO 5**

### ***Registri per la documentazione delle prestazioni***

1. I comandanti dei mezzi adibiti al servizio disciplinato dalla presente ordinanza curano la tenuta a bordo di un apposito registro e di un carnet di buoni, predisposti dalla società concessionaria, sui quali devono essere annotati:
  - a) nominativo del richiedente il servizio ed orario della chiamata o prenotazione;
  - b) orario di inizio servizio;
  - c) orario di uscita del mezzo;
  - d) orario di arrivo sottobordo alla nave;
  - e) orario di inizio viaggio di rientro;
  - f) orario di arrivo agli ormeggi.
2. Il buono al termine di ogni prestazione deve essere controfirmato anche dal comandante della nave che ha richiesto il servizio e deve essere allegato al registro di cui al comma 1, per poter essere esibito ad ogni verifica ritenuta opportuna dall'Autorità Marittima.

## **ARTICOLO 6**

### ***Adeguamento delle tariffe al variare del costo del gasolio e agli indici ISTAT di aumento dei prezzi medi al consumo***

1. Qualora nel periodo di vigenza della concessione il prezzo medio del gasolio dovesse subire variazioni superiori al 10% le tariffe comunicate dal concessionario saranno suscettibili di proporzionale adeguamento tenuto conto dell'incidenza percentuale sul costo totale del servizio.
2. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli dei prezzi medi al consumo, le tariffe oggetto di comunicazione, sono soggette annualmente ad adeguamento calcolato sulla base degli indici percentuali nazionali dei "*prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati*" ricavati dai dati ufficiali ISTAT prendendo come riferimento l'indice rilevato nel mese di **gennaio** di ciascun anno.
3. La società concessionaria comunica annualmente all'Autorità Marittima il listino tariffario aggiornato, per il visto e la successiva pubblicità, allegando la documentazione che motivi l'eventuale adeguamento tariffario ai sensi dei commi 1 e 2.

## **ARTICOLO 7**

### ***Entrata in vigore, pubblicità e periodo di applicazione***

1. La presente ordinanza entra in vigore dalla data pubblicazione ed in pari data abroga e sostituisce l'ordinanza n. 57/22 in data 19/05/2022 e tutte le altre disposizioni che si pongano in contrasto con la disciplina contenuta nella presente.
2. Adeguata pubblicità alla presente Ordinanza, verrà assicurata mediante l'affissione della stessa all'albo dell'ufficio, ex art. 59 Reg. Cod. Nav., e mediante l'inoltro agli aventi interesse e con la pubblicazione della stessa nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino](http://www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino).

IL COMANDANTE  
C.V.(CP) Giuseppe STRANO  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate